



## **AVVISO**

**in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3**

***Iniziative di promozione sociale, culturale***

***e***

***di aggregazione rivolte alle nuove generazioni***

### **INDICE**

**Art. 1 - Finalità e risorse**

**Art. 2 - Ambiti di intervento e risorse**

**Art. 3 - Requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità**

**Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda**

**Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda**

**Art. 6 - Requisiti di ammissibilità delle domande**

**Art. 7 - Valutazione delle domande**

**Art. 8 - Requisiti di ammissibilità dei progetti**

**Art. 9 – Criteri per la valutazione dei progetti per ciascun ambito di intervento**

**Art. 10 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione  
del logo del Consiglio**

**Art. 11 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione**

**Art. 12 – Liquidazione dei contributi**

**Art. 13 - Rendicontazione**

**Art. 14 - Revoca del contributo concesso**

**Art. 15 - Verifiche e controlli**

**Art. 16 - Pubblicità e comunicazioni**

**Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

**Art. 18 - Responsabile del procedimento**

## **Art. 1 - Finalità e risorse**

1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni che sono sempre ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, *all'integrazione delle politiche con le autonomie locali*, riconoscendo e favorendo *le formazioni sociali e il loro libero sviluppo*. Il principio generale sancito all' 3 dello Statuto individua quale obiettivo istituzionale quello di *conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future*; obiettivo che ha come protagonisti principali i giovani che devono poter realizzare se stessi, con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo. In quest'ottica, il Consiglio regionale, con il presente avviso finalizzato a dare attuazione alla legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3, attiva specifiche misure economiche rivolte a promuovere e sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale, impoverito dall'emergenza da Covid 19, iniziative che sono al contempo di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti, al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità.
2. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.750.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio 2022, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), destina l'importo di euro 1.750.000,00, una tantum, sull'esercizio 2022, per promuovere e sostenere iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni in attuazione della l.r. n. 3/2022, attraverso procedure ad evidenza pubblica.

3. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell'aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.
4. Il Consiglio regionale concede, una tantum, per il solo 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 *Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni*.
5. Nella seduta del 9 marzo 2022, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 30 ha stabilito di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo per l'attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3".

## **Art. 2 – Ambiti di intervento e risorse**

L'art. 2 della l.r. 3/2022, per le finalità espresse nell'art. 1, comma 1, della predetta legge, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:

- a. valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta "street art", intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;
- b. promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;

- c. promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;
- d. valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

### Art. 3 - Requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità

1. Le domande di concessione del contributo possono essere presentate dai comuni della Toscana che non si trovino in stato di commissariamento.
2. **I comuni toscani possono presentare una sola domanda di contributo, riferita ad un unico progetto, scegliendo un solo ambito di intervento, tra quelli individuati al precedente art. 2.**
3. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo massimo di euro 15.000,00.
4. La proposta progettuale potrà riguardare sia nuovi progetti che progetti già approvati ed in corso di realizzazione.
5. Per la realizzazione e la gestione dei progetti oggetto della proposta, i comuni possono avvalersi di associazioni e soggetti pubblici e privati.

### Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

1. I comuni toscani che intendono partecipare al presente avviso devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvcomuni/> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di un contributo nell'ambito della l.r. n. 3/2022". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.

3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata ed inviata nella modalità di cui al successivo art. 5. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 5, non costituisce titolo di partecipazione all'avviso.
4. La domanda di concessione del contributo dovrà contenere:
  - i dati del comune richiedente;
  - il progetto specifico legato all'ambito di intervento scelto (in caso di progetto in corso, dovrà essere obbligatoriamente allegato il progetto approvato con indicazione della Delibera di Giunta comunale di approvazione);
  - il piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, o di aver sostenuto, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione economica richiesta al Consiglio regionale.
5. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente competente.

#### **Art. 5 – Termini e modalità di trasmissione della domanda**

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 4 del presente avviso, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre lunedì 16 maggio 2022**, tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del comune richiedente, all'indirizzo [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it).
2. L'invio attraverso la procedura informatica sopra indicata dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità indicate agli artt. 4 e 5 e riportare quale oggetto dell'invio: "Domanda di concessione di un contributo nell'ambito della l.r. n. 3/2022".

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4 del presente avviso, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso.

#### Art. 6 – Requisiti di ammissibilità delle domande

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
  - deve essere presentata utilizzando la procedura di compilazione *on line* indicata nell'avviso (lo schema per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvcomuni/>;
  - deve essere presentata da un comune toscano;
  - **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 16 maggio 2022**, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5;
  - la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente avviso e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 5;
  - in caso di progetto in corso di realizzazione, il progetto approvato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di concessione, unitamente al piano finanziario dello stesso;
  - ciascun comune può inviare una sola domanda di contributo, scegliendo uno tra i quattro ambiti di intervento previsti dalla legge in oggetto.

## **Art. 7 – Valutazione delle domande**

1. Il Settore competente verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente avviso, accertando la completezza e la regolarità delle domande protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso, compresi tutti gli adempimenti connessi.
2. In caso di domande non ammissibili a valutazione, sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

## **Art. 8 – Requisiti di ammissibilità dei progetti**

1. Le domande validamente presentate dai comuni saranno ritenute ammissibili al contributo, sulla base della rispondenza dei progetti ai criteri individuati all'art. 3 della legge in oggetto, funzionali all'ambito di intervento prescelto, distinti ed articolati in dettaglio, per ciascun ambito di intervento, al successivo art. 9:
  - a. adeguatezza e rilievo strategico del progetto;
  - b. sostenibilità finanziaria del progetto;
  - c. tempi di realizzazione del progetto;
  - d. attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
  - e. finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
  - f. funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
  - g. sostenibilità gestionale;
  - h. inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
  - i. capacità innovativa e creativa del progetto;
  - j. livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all'ambito di intervento prescelto.

Ai fini della valutazione di ammissibilità, inoltre, i progetti:

- non devono veicolare messaggi di odio, di violenza, di discriminazione;
- non dovranno contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche;
- non dovranno veicolare messaggi pubblicitari;
- devono prevedere una compartecipazione del Comune, con risorse proprie, non inferiori al 20% del valore complessivo del progetto;

2. Dopo la verifica di ammissibilità, il dirigente del competente settore “Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia”, approva con proprio atto l’elenco dei progetti ammessi a contributo con determinazione dei singoli contributi da concedere, ciascuno pari all’80% del costo totale del progetto presentato, come da piano previsionale di spesa, entro il limite massimo di euro 15.000,00.
3. **E’ fatto divieto di beneficiare di ulteriori finanziamenti regionali** per il medesimo progetto.

#### **Art. 9 – Criteri per la valutazione dei progetti per ciascun ambito di intervento**

La legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 individua i seguenti 4 ambiti di intervento:

##### **A. Ambito per la presentazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta “street art”:**

I comuni toscani possono presentare progetti finalizzati a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni dei loro territori, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche favorendo - attraverso interventi di *Street Art* - percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico.

##### **Le opere di Street Art dovranno essere inedite.**

Si definiscono interventi di *Street Art* le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni o spazi presenti nel territorio comunale, di competenza del comune che presenta il progetto.

La valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali è effettuata dal competente settore del Consiglio, sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto rispetto all'area oggetto dell'intervento;
- b) capacità innovativa e creativa della proposta progettuale;
- c) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
- d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
- e) sostenibilità finanziaria del progetto;
- f) tempi di realizzazione del progetto.

➤ **Dotazione finanziaria:** sino all'importo massimo di euro 400.000,00. Trattasi di "Spese correnti".

**B. Ambito per la promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni.**

Il Consiglio regionale, per garantire un'offerta culturale qualificata e diversificata e sviluppare lo spettacolo dal vivo, sostiene la crescita artistica di giovani artisti e musicisti contemporanei **under 35**, promuovendo e valorizzando le esperienze di creatività giovanile presenti sul territorio toscano.

I comuni toscani interessati possono presentare domanda di contributo per eventi sui loro territori che includano singoli giovani artisti under 35 e/o band i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza dell'avviso. In caso di minorenni il comune dovrà acquisire il consenso del loro legale rappresentante o di chi per esso.

I giovani dovranno essere cittadini italiani o stranieri residenti in Toscana (intesi come formazioni, gruppi o singoli), oppure domiciliati, per documentate ragioni familiari, di studio o di lavoro in Toscana. Nel caso di band, in cui alcuni partecipanti siano residenti o domiciliati fuori Toscana, essi dovranno essere in numero inferiore rispetto al numero dei componenti residenti e/o domiciliati in Toscana.

Ogni comune potrà partecipare chiedendo contestualmente il contributo anche di più di un evento (spettacoli, festival, concerti, ecc.), sempre però nei limiti del contributo massimo concedibile di euro 15.000,00.

La valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali è effettuata dal competente settore del Consiglio, sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto rispetto all'area oggetto dell'intervento;
- b) capacità innovativa e creativa della proposta progettuale;
- c) livello di qualità e pertinenza del progetto.
- d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
- e) sostenibilità finanziaria del progetto;
- f) tempi di realizzazione del progetto.

➤ **Dotazione finanziaria:** sino all'importo massimo di euro 450.000,00. Trattasi di "Spese correnti".

**C. Ambito finalizzato alla promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale.**

L'avviso è finalizzato a diffondere ed aiutare – su tutto il territorio regionale - la partecipazione dei giovani alla vita della società civile, rafforzando gli strumenti che supportano il protagonismo giovanile attraverso la cittadinanza attiva e le pari opportunità, prevenendo ed ostacolando fenomeni ostativi all'inclusione sociale.

Possono presentare domanda di contributo i comuni che si rendano disponibili a mettere a disposizione strutture o spazi di proprietà, o in gestione comunale, per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile – anche in autogestione – volti alla valorizzazione dell'identità territoriale, a favorire e promuovere la socializzazione, anche intergenerazionale e la condivisione di interessi ed attività formative e culturali.

Si mira, pertanto, alla diffusione di spazi/centri giovanili in grado di svolgere la funzione di luoghi di produzione culturale e creativa unita a quelle di sviluppo di "competenze chiave", che possano accogliere i giovani e accompagnarli nel loro

processo di crescita personale, mantenendo un collegamento con le opportunità che i territori già sono in grado di offrire.

Possono essere coinvolti anche più centri di aggregazione giovanile.

La valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali è effettuata dal competente settore del Consiglio, sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
  - b) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
  - c) adeguatezza e rilievo strategico;
  - d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
  - e) sostenibilità finanziaria del progetto;
  - f) tempi di realizzazione del progetto.
- **Dotazione finanziaria:** sino all'importo massimo di euro 400.000,00. Trattasi di "Spese correnti".

**D. Ambito per la valorizzazione di aree a verde pubblico e la realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.**

Con il recepimento a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, avvenuto con Legge 3 marzo 2009 n. 18, lo Stato italiano ha confermato la volontà di attuare politiche di inclusione sociale e di sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'art. 31 della Convenzione riconosce al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età.

Il gioco è per sua natura educante: mediante l'attività ludica, il soggetto impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale.

Quanto detto risulta veritiero anche per i bambini affetti da disabilità: il gioco può essere un considerevole strumento di osservazione e un modo per interagire con gli altri.

L'avviso ha come finalità il miglioramento della qualità di vita dei minori con disabilità, assicurando uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l'interazione sociale ed i rapporti amicali.

I parchi gioco inclusivi, devono dunque concorrere a:

- sviluppare le capacità del bambino disabile al fine di valorizzare le potenzialità individuali;
- favorire l'inclusione sociale innalzando il livello di partecipazione ad iniziative territoriali realizzati presso gli spazi pubblici.

Il parco gioco per il quale si chiede il contributo deve quindi:

- essere posizionato in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata dai bambini;
- rispettare tutte le norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento a garanzia di sicurezza.

Possono presentare domanda di contributo i comuni della Regione Toscana che dispongono di aree verdi o di parchi gioco già esistenti da attrezzare, e/o adeguare alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità. La domanda può comprendere anche più aree da attrezzare, sempre però nei limiti del contributo massimo concedibile di euro 15.000,00.

Sono escluse dalla definizione di "Parco gioco pubblico" le aree sportive attrezzate anche se presenti all'interno di edifici scolastici come ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto; sono esclusi inoltre i luna park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.

Sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti all'interno di parchi gioco pubblici, che insistono su aree catastalmente identificate di proprietà del comune richiedente, inerenti:

- la fornitura e messa in opera di giochi inclusivi e strutture di gioco combinate;

- la fornitura e posa di singoli elementi (p.es. mancorrenti, segnaletica, segnaletica specifica per non vedenti, ecc.) necessari a garantire la fruibilità dell'area gioco da parte di bambini con disabilità.

La valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali è effettuata dal competente settore del Consiglio, sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
- b) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all'ambito di intervento prescelto;
- c) sostenibilità gestionale;
- d) sostenibilità finanziaria del progetto;
- e) tempi di realizzazione del progetto.

- **Dotazione finanziaria:** sino all'importo massimo di euro 500.000,00. Trattasi di "Spese in conto capitale".

#### **Art. 10 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio**

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **15.000,00 euro**.
2. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare" l'elenco delle compartecipazioni concesse ai comuni beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
3. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione del progetto per il quale è stato concesso il contributo economico deve riportare la dicitura "*realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 3/2022*" ed il logo del Consiglio.
4. Il logo del Consiglio concesso può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concesso il contributo economico, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

5. I progetti finanziati negli ambiti di intervento di cui alle lettere A e D dovranno recare una targa con la dicitura *“realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 3/2022”*.
6. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale della Toscana da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

#### **Art. 11 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione**

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto del contributo concesso e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto.
2. Le spese ammissibili e non ammissibili sono:
  - sono ammissibili le spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto del bando e previste nel piano finanziario del progetto approvato;
  - non sono ammissibili e rendicontabili le spese effettuate per acquisti o ristrutturazioni immobiliari limitatamente agli ambiti di intervento di cui alle lettere A), B) e C) dell'art. 2.
3. **Non sono ammessi altri finanziamenti regionali a copertura di costi riconducibili allo stesso progetto o ad attività ad esso relative.**

#### **Art. 12 – Liquidazione dei contributi**

1. L'approvazione degli elenchi dei comuni beneficiari per ciascuna tipologia di finanziamento sarà disposta con atto dirigenziale del dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi e Contributi in quanto soggetto competente ai sensi della l.r. 3/2022.
2. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari sarà adottato entro il 31 ottobre 2022.

3. I contributi ai soggetti aventi diritto saranno liquidati dopo la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e dopo l'accettazione espressa del contributo da parte del comune con impegno dello stesso a realizzare il progetto presentato e finanziato, da inviare entro il 20 novembre 2022.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione economica in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

### **Art. 13 – Rendicontazione**

1. I comuni beneficiari dei finanziamenti dovranno far pervenire entro il termine del 31 dicembre 2023 la rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione della proposta progettuale approvata e finanziata. La documentazione dovrà essere presentata direttamente, per competenza, al Dirigente del Settore "Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia" del Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 4, comma 1, con la dicitura "Rendiconto avviso L.R. n. 3/2022".
2. Il rendiconto deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 4, comma 4, redatto in sede di domanda.
3. Tutte le spese rendicontate devono riferirsi al progetto oggetto della domanda di contributo nell'ambito dell'avviso in oggetto.
4. Il rendiconto dovrà riportare l'elenco dei provvedimenti di liquidazione o atti amministrativi equivalenti, con indicata la causale di pagamento, per l'importo corrispondente al contributo regionale ottenuto per la realizzazione del progetto. Al rendiconto dovrà essere allegata una dettagliata relazione finale del progetto volta a dimostrare la realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti.

## **Art. 14 - Revoca del contributo concesso**

I contributi saranno revocati, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 3/2022, nei seguenti casi:

- a) qualora i comuni non realizzino i progetti finanziati nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione dei progetti in maniera sostanzialmente difforme rispetto al progetto presentato, finanziato e approvato;
- c) qualora i comuni beneficiari del contributo non presentino, entro il 31 dicembre 2023, al Consiglio regionale una relazione sull'impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

## **Art. 15 - Verifiche e controlli**

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

## **Art. 16 – Pubblicità e comunicazioni**

1. L'avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it) nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia", contattando:
  - Anna Giulia Fazzini - 055/23.87.778 [ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it)
  - Daniele Graziani – 055/23.87.635 [d.graziani@consiglio.regione.toscana.it](mailto:d.graziani@consiglio.regione.toscana.it)
  - Pierpaolo Ianni – 055/23.87.014 [p.ianni@consiglio.regione.toscana.it](mailto:p.ianni@consiglio.regione.toscana.it)
  - Cinzia Sestini: - 055/23.87.285 [c.sestini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:c.sestini@consiglio.regione.toscana.it)

L'elenco dei contributi economici concessi sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita all'avviso in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

2. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione formale dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

#### **Art. 17 –Trattamento dei dati personali**

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it)).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso,

saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>).

### **Art. 18 – Responsabile del Procedimento**

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Avviso, è il Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia. Tel: 055/238.73.32 – e-mail: [c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it).